

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Savona, Sezione civile, in composizione monocratica in persona del dr. Alberto Princiotta, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nei giudizi civili riuniti n. 2545 e 2548 affari contenziosi R.G. anno 2008, promossi da

SOCIETA Srl

nei confronti di:

BANCA Spa

OGGETTO DELLA CAUSA: CONTRATTI BANCARI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati all'udienza del 31 gennaio 2014.

IN FATTO ED IN DIRITTO

La controversia riguarda le domande con cui la **SOCIETÀ** ha chiesto l'accertamento e la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi e di capitalizzazione di svariati contratti bancari e la condanna della convenuta a restituire quanto indebitamente percepito a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, dell'applicazione di interessi superiori al tasso soglia e della commissione di massimo scoperto.

Parte attrice, tuttavia, non ha prodotto copia dei contratti di conto corrente oggetto di causa e, quindi, seppure operata, non ha provato che rapporti bancari in questione siano stati regolati in difformità dagli accordi pattuiti e che siano stati, quindi, illegittimamente applicati interessi in difformità degli accordi con indebita applicazione della commissione di massimo scoperto.

La **SOCIETÀ**, inoltre, seppure ha sostenuto che la convenuta non ha "reso disponibili il contratto istitutivo e o la lettera contratto" dei rapporti in questione, ha contraddittoriamente affermato che "nel contratto in esame nulla è stato previsto circa l'antergazione e o postergazione dei c.d. giorni di valuta" e che "sono state conteggiate spese forfettarie non determinate contrattualmente" **dimostrando di essere in possesso dei contratti che, pure non ha prodotto a sostegno delle argomentazioni sostenute.**

In difetto delle produzioni documentali poste a fondamento delle domande avanzate, la domanda non può, quindi, trovare accoglimento per difetto della prova (cfr. Tribunale Roma, Sez. VIII 01/04/2010 ed, edita sempre su Repertorio Utet, Tribunale Bari, Sez II 02/12/2008 "in difetto della produzione del documento negoziale e o di prova della convenzione di conto corrente, resta precluso ogni esercizio del potere di rilievo officioso delle dedotte nullità del contratto. Ne consegue il rigetto della domanda attorea, poiché generica e non provata sui fatti costitutivi del diritto azionato ovvero nel reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca convenuta" cfr., anche in fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo, Tribunale Roma sez. VI, 13 marzo 2012, n. 5283, edita su Banca Dati Giuffrè: "L'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la

contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale".

Sulla scorta della documentazione agli atti, comunque, il C.T.U., all'esito di accertamenti congruamente motivati e posti in essere nel contraddittorio delle parti, riscontrando i quesiti usualmente posti in controversie similari, ha escluso che gli addebiti effettuati superassero il tasso soglia anche computando la commissione di massimo scoperto quale onere aggiuntivo.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.

Le spese di C.T.U., già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

- 1.- respinge le domande avanzate da **SOCIETÀ** e da **S.E.**;
- 2.- condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in C. 7.254,00 per compensi al difensore oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sulla somma liquidata a titolo di compensi al difensore, oltre Iva e Cpa come per legge;
- 3.- pone le spese di C.T.U., già liquidate nel corso del processo con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso l' 1 giugno 2014.

Il giudice
dr. Alberto Princiotta

sentenza depositata in via telematica il 2 giugno 2014.